

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7685 R	8 ottobre 2019	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione gestione e finanze
sul messaggio 10 luglio 2019 concernente la modifica della Legge
tributaria del 21 giugno 1994 (LT)
Adeguamenti della Legge tributaria alla Legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
(LAID), nonché modifica di altre disposizioni cantonali relative alla
concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti,
all'istituto del deposito, al calcolo provvisorio, agli investimenti in start
up e agli obblighi procedurali delle persone giuridiche**

1. PREMESSA

I contenuti del messaggio oggetto del presente rapporto riguardano alcune modifiche puntuali della Legge Tributaria cantonale a seguito di modifiche del quadro normativo federale in vari ambiti e della volontà di formalizzare nella legge diverse prassi in atto in Canton Ticino da diversi anni. Per tutto quanto concerne gli aspetti specifici si rimanda al messaggio che contiene le informazioni del caso.

2. VALUTAZIONE COMMISSIONALI

La Commissione gestione e finanze, per il tramite della sua sottocommissione, che aveva il compito di approfondire dal profilo tecnico la riforma fiscale, ha analizzato i contenuti del messaggio n. 7685 che fondamentalmente vanno a riprendere e introdurre sul piano cantonale delle modifiche legislative intervenute a livello federale. Per queste ovviamente si tratta di applicare il diritto superiore e quindi non vi sono particolarità da segnalare.

Per quanto concerne l'adeguamento alla strategia energetica 2050 si saluta positivamente la possibilità, a determinate condizioni, di dedurre fiscalmente i costi per la demolizione di un immobile che verrebbe poi rimpiazzato da un altro immobile energeticamente più efficiente. In questo contesto è doveroso ricordare che il parco immobiliare in Svizzera, ma anche in Ticino, è "responsabile" di una quota importante dei consumi energetici e quindi qualsiasi intervento atto a incentivarne l'ammodernamento è da salutare positivamente. Basti ricordare ad esempio anche la promozione e il sussidio dei risanamenti energetici cui farebbe da corollario anche l'introduzione della possibilità di demolizione con il mantenimento dei diritti acquisiti a condizione che si adottino degli standard energetici e ambientali all'avanguardia. Un aspetto, insieme ad altri, che potrà essere oggetto di riflessione con la riforma della legge edilizia.

Per quanto concerne l'adeguamento delle normative inerenti il "too big to fail" si richiama come a livello cantonale non siano, al momento e molto probabilmente anche in futuro,

presenti realtà che in qualche modo ne possono essere interessate e, di conseguenza, la modifica legislativa non avrà alcun impatto.

A livello prettamente cantonale invece si approfitta per ancorare nella legge, rendendo anche più chiare, alcune pratiche consuetudinarie o che vengono riproposte per decreto legislativo da parecchi anni. In questo modo si va a consolidare un quadro giuridico, che di fatto già esiste nella pratica, migliorandone la chiarezza dei ruoli. Se la misura inerente gli ammortamenti accelerati non presenta nulla di nuovo rispetto alla situazione vigente da un ventennio per quanto riguarda l'istituto del deposito si va nella direzione di chiarire meglio ruoli e responsabilità dando al notaio, in qualità di pubblico ufficiale, il compito di essere di principio interlocutore con l'autorità cantonale nel caso di transazioni immobiliari. A seguito di una serie di precisazioni ottenute dalla Divisione delle Contribuzioni (DdC) si tiene a sottolineare che, con il messaggio attuale, il notaio non è ritenuto responsabile di eventuali inadempienze dell'alienante, per cui se in una operazione di permuta (o altra operazione ove non vi è un versamento in contanti) uno degli alienanti si rifiutasse di versare la somma di deposito, il notaio non potrà essere ritenuto responsabile e dovrà semplicemente segnalare all'Ufficio di non aver ricevuto l'importo del deposito entro il termine dell'art. 253a LT, dopodiché si occuperà l'Ufficio degli adempimenti del caso. Ciò che cambia con la proposta di modifica è semplicemente il fatto che la figura professionale del notaio dovrebbe rendere maggiormente attenti gli alienanti dei loro obblighi anche in caso di transazioni particolari.

In fase di audizione è anche stato precisato che vi è la disponibilità della DdC a trattare preventivamente, a supporto anche del notaio, eventuali operazioni particolarmente complesse ove è difficile stimare il calcolo del deposito.

In merito invece ad una possibile confusione in merito al termine 10 giorni per il versamento da parte del notaio all'autorità fiscale, si fa notare che il notaio, secondo la sistematica di legge e in particolare l'art. 253 a cpv. 2, è obbligato a versare il deposito all'autorità fiscale solo ove vi si stato il trapasso di proprietà e la relativa comunicazione.

Dopo attenta valutazione, la CGF ha deciso che la garanzia bancaria sia gestita dallo Stato e non dai notai.

Anche le modifiche inerenti il calcolo provvisorio, la tassazione delle startup e il chiarimento in merito alla documentazione da consegnare agli uffici di tassazione non presentano particolari da segnalare oltre a quanto riportato nel messaggio.

3. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e del messaggio governativo, la Commissione gestione e finanze raccomanda l'adozione del disegno di legge allegato al presente rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Alex Farinelli, relatore

Agustoni (con riserva) - Biscossa -

Caprara - Caverzasio - Dadò - Durisch -

Ferrara - Foletti - Guerra - Marchesi - Pini

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 10 luglio 2019 n. 7685 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 8 ottobre 2019 n. 7685 della Commissione gestione e finanze,

d e c r e t a :

I.

La Legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 27 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis}Nell'anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.

Art. 31 cpv. 2 e cpv. 2^{bis} (nuovo)

²Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi.

^{2bis}Gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente come pure le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita per l'imposta federale. Essi sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi, se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.

Art. 71 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis}Nell'anno in cui sono eseguiti nuovi investimenti, sono ammessi su questi ultimi ammortamenti accelerati, il cui tasso di ammortamento è il doppio di quello ammesso dal capoverso 2.

77 cpv. 7 (nuovo)

⁷Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge sulle banche dell'8 novembre 1934 (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 2 non sono

considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti:

- a) prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 4 LBCR; e
- b) strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28–32 LBCR.

Art. 199 cpv. 2 lett. a)

- a) i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e allegato) per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati;

Art. 216a

Abrogato

Art. 252a

2. Calcolo provvisorio

¹L'autorità fiscale può emettere un calcolo provvisorio d'ufficio o su richiesta del contribuente per tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile secondo l'articolo 252.

²Dopo l'emissione del calcolo provvisorio, l'autorità fiscale può procedere con l'iscrizione dell'ipoteca legale nel registro fondiario.

Art. 253a cpv. 1 e 5

Obbligo di deposito

1. Obbligo di pagamento del deposito

¹Nei casi di trasferimento di proprietà immobiliare o di negozi giuridici parificabili economicamente a un trasferimento di proprietà ai sensi dell'articolo 124, l'alienante deve versare allo Stato o, in caso di atto pubblico, al notaio rogante:

- a) il 4 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 10 anni;
- b) il 5 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 5 anni e non oltre 10 anni;
- c) il 6.5 per cento del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da non oltre 5 anni.

In alternativa l'alienante può prestare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di pari valore emessa da un istituto sottomesso alla legge sulle banche dell'8 novembre 1934, almeno della durata del deposito.

⁵Le imposte scadute garantite da ipoteche legali, nella misura in cui sono scoperte, sono compensate con il deposito eccedente. Nel caso di ulteriori eccedenze, l'autorità fiscale ha la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute.

Art. 253b (nuovo)

2. Obbligo di riversamento del deposito

¹In caso di atto pubblico, il notaio rogante deve riversare il deposito entro 10 giorni dalla sua ricezione.

²Il notaio rogante che omette di riversare il deposito è diffidato a rimediarsi entro un congruo termine. Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

³Contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

⁴L'autorità fiscale provvede a restituire eventuali eccedenze risultanti dal deposito al notaio rogante, salvo istruzioni scritte contrarie da parte dell'alienante. È riservato l'articolo 253a capoverso 5.

Art. 254 cpv. 2^{bis}

Doveri del notaio

^{2bis}Il notaio rogante informa le parti sull'obbligo dell'alienante di versargli il deposito o di consegnare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile di cui all'articolo 253a capoverso 1, a garanzia delle ipoteche legali costituite dopo il 1° gennaio 2012, nonché sugli effetti in caso d'inosservanza.

Art. 257 cpv. 1 lett. d)

d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli articoli 253a e 253b;

Art. 277 cpv. 4

⁴Per le imposte annue intere degli articoli 36, 37c e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento, rispettivamente al momento dell'investimento nella società di capitali o cooperativa innovativa. L'imposta annua intera dell'articolo 308a capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020, ad eccezione dell'articolo 77 capoverso 7 che entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019.